



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

17393-21

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 140/2021
ELISABETTA ROSI		CC - 21/01/2021
ANTONELLA DI STASI		R.G.N. 29273/2020
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	
GIUSEPPE NOVIELLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:

(omissis) nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni scritte del PG DOMENICO SECCIA e quelle, in replica, del difensore del ricorrente, Avv. (omissis), ai sensi dell'art.23, comma 8 del D.L. n. 137/20.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 24.06.2019, il Tribunale del riesame di Firenze, in riforma dell'ordinanza GIP/tribunale di Prato 3.06.2019, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disponendone l'immediata scarcerazione.

2. Giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, che il ricorrente è indagato:

1) del delitto di cui all'art. 79, cpv, TU Stup., perché, quale gestore di un locale notturno in Prato, gestito da un'associazione culturale di cui l'indagato è Vice Presidente, nonché gestore di fatto, lo adibiva in modo abituale, unitamente ad altro coindagato non ricorrente, all'organizzazione di serate aperte all'accesso ad una clientela indeterminata, composta anche da soggetti non associati, nell'ordine di almeno una decina di persone a serata, che ivi si davano all'uso massivo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, reato contestato come commesso in un ampio arco temporale (in data prossima al 27.07.2017 e, successivamente, fatto salvo il periodo di sequestro dal 20.02.2019 al 22.03.2019, dal 3.04.2019 al 12.05.2019 con continuità e frequenza quotidiana;

2) del delitto di cui all'art. 73, co. 1, TU Stup., perché, nella predetta qualità, quale "determinatore" dell'attività materiale svolta da altro coindagato non ricorrente, cedevano all'interno del predetto locale notturno sostanze stupefacenti di diversa tipologia, nelle circostanze di cui al capo che precede, reato contestato come commesso in un ampio arco temporale (in data prossima al 20.02.2019, e, successivamente, fatto salvo il periodo di sequestro dal 20.02.2019 al 22.03.2019, dal 3.04.2019 al 12.05.2019 con continuità e frequenza quotidiana.

3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto alla gravità indiziaria relativa al delitto di cui all'art. 79, cpv., TU Stup., contestato al capo 1) della rubrica.

In sintesi, la difesa del ricorrente sostiene che l'unico elemento probatorio a sostegno della ipotesi accusatoria sarebbe costituito dalle videoriprese eseguite all'interno del locale dove ha sede l'associazione culturale denominata (omissis)

(omissis)', essendo invece evidente la neutralità probatoria degli ulteriori elementi acquisiti in atti (i servizi di osservazione diretta della PG, aventi ad oggetto quanto avvenuto esternamente ai locali; gli esiti dell'attività di intercettazione telefonica, perché finalizzati a provare la responsabilità di coloro che erano gli effettivi gestori del locale, ma non dell'attività asseritamente illecita che veniva svolta al suo interno; i sequestri di stupefacente avvenuti, rispettivamente, in data 24.04.2019 ed in data 8.05.2019, perché avvenuti all'esterno dei predetti locali).

Tanto premesso, la difesa del ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle videoriprese, in quanto eseguite in violazione dell'art. 14, Cost., in base all'assunto che, non essendo il luogo in cui sono state svolte aperto indiscriminatamente al pubblico, si tratterebbe di luogo "domiciliare" rientrante nella più intensa tutela costituzionale, atteso che l'ingresso in quei locali era subordinato al consenso del gestore, essendo inibito l'accesso agli estranei. A tal fine, richiamata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 26795/2006, Prisco e Sez. Un., 31345/2017, sulla nozione di privata dimora), osserva il ricorrente come i giudici di merito, sul punto, abbiano utilizzato una terminologia ambigua, parlando indifferentemente di circolo privato e di locale notturno, trascurando di accertare quali fossero in concreto le modalità di accesso allo stesso, a tal proposito richiamando alcune pagine dell'ordinanza genetica e di quella impugnata in cui emerge l'uso di tale terminologia ambigua. Orbene, sostiene la difesa del ricorrente sul punto come, nonostante ciò, i giudici di merito erroneamente avrebbero ritenuto legittimi ed utilizzabili gli esiti delle videoriprese in quanto svolte non in un luogo di privata dimora, in quanto si tratta, come emerge a pag. 18 dell'ordinanza genetica, di locale pubblico cui accede una pluralità di soggetti di nazionalità cinese verosimilmente sprovvisti della qualifica di soci dell'associazione, aggiungendosi come l'afflusso nei locali della clientela sarebbe deciso e gestito secondo una logica commerciale di profitto in favore di clientela verosimilmente sprovvista della qualifica di soci dell'associazione. Secondo la difesa del ricorrente, l'uso dell'avverbio "verosimilmente" sarebbe frutto di una valutazione congetturale e, quindi, renderebbe manifestamente illogica l'ordinanza impugnata, ordinanza la cui illogicità sarebbe confermata dall'affermazione che nei locali vi accedono una pluralità di soggetti, elemento questo del tutto neutro perché non varrebbe a distinguere un locale pubblico da un circolo privato, dovendosi peraltro rilevare che essendo la clientela di nazionalità cinese, si tratterebbe di elemento a conforto della natura di associazione privata e rivolta ad una determinata cerchia di soggetti. Che, del resto, il dubbio sulla natura giuridica dei locali in cui le videoriprese vennero eseguite vi fosse, sarebbe testimoniato dallo stesso decreto con cui il PM dispose le

operazioni, in cui i locali del circolo vengono qualificato come luogo di lavoro, richiamando Sez. Un., 31345/2017, in quanto il circolo – si legge nel decreto – rivolgeva i propri servizi non solo ai soci ma anche a soggetti non associati, come emerge dalle ss.ii.tt. degli avventori indicati alle pagg. 2/3 del decreto del PM. Si tratterebbe, tuttavia, di affermazione inidonea a far degradare il circolo privato in luogo aperto al pubblico, in quanto non avrebbe rilievo la circostanza che al momento del controllo della PG all'interno dei locali fossero stati trovati soggetti non associati, in quanto ciò che rileva sarebbe esclusivamente la modalità di accesso ai locali, in quanto se l'ingresso – come sostiene la difesa del ricorrente essersi verificato nel caso in esame – è subordinato al previo consenso del titolare dello *ius admittendi*, il luogo deve essere qualificato come privata dimora, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa citata alle pagg. 8/9 del ricorso, aggiungendo come i circoli privati non potrebbero essere equiparati ai luoghi di lavoro, come affermato da giurisprudenza di questa Corte, riferendosi a Cass., 18275/2016. In ogni caso, e conclusivamente, quand'anche si ritenesse che il circolo privato fosse da considerarsi come luogo aperto al pubblico, non sarebbe corretto il richiamo da parte del PM ai luoghi di privata dimora al fine di delimitare i luoghi "domiciliari" cui si applicano le guarentigie di cui all'art. 14 Cost., in quanto la predetta libertà costituzionale è diretta a garantire non solo il domicilio, ma anche l'esercizio all'interno dei locali di ulteriori diritti fondamentali della persona, quali quelli di riunione e di associazione, in tutti i casi in cui detti comportamenti si concretizzano in forma privata; attesa, quindi, l'inutilizzabilità di tali videoriprese, ne discenderebbe, attesa l'assenza di gravità indiziaria, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 73, co. 1, TU Stup., ossia il capo 2) della rubrica.

In sintesi, la difesa del ricorrente, muovendo dall'assunto che anche per tale delitto gli elementi indiziari sarebbero rappresentati dagli esiti delle videoriprese eseguite all'interno dei locali, sostiene che gli ulteriori elementi, costituiti dai due sequestri di stupefacente, eseguiti all'esterno del locale, non costituirebbero idonei elementi a suffragare l'ipotesi accusatoria a carico dell'indagato. Quanto al primo episodio, datato 24.04.2019, non sarebbe agevole comprendere la riferibilità al ricorrente, se non per la prossimità spaziale tra il luogo di rinvenimento dello stupefacente e la porta d'accesso del locale dell'associazione di cui il ricorrente è vice presidente. Quanto al secondo episodio, datato 8.05.2019, la riconducibilità al ricorrente sarebbe del tutto arbitraria, poiché la circostanza che lo stupefacente

sia stato lasciato dal ricorrente sarebbe in sostanza frutto di un'errata interpretazione dell'attività di osservazione della PG. Ciò, tuttavia, non risponderebbe al vero, a tal proposito richiamando il passaggio dell'ordinanza genetica (pag. 44), in cui il ricorrente era stato visto salire a bordo dell'auto a lui in uso, per pochi istanti, e poi notato mentre camminava davanti al locale, portandosi nell'adiacente parcheggio esterno dove veniva visto salire a bordo di altra autovettura, risultata intestata ad un connazionale residente a <sup>(omissis)</sup>, dove vi era rimasto qualche minuto intento ad armeggiare al suo interno, auto - al cui interno gli inquirenti ipotizzavano il ricorrente avesse nascosto lo stupefacente ricevuto dal coindagato Lin - che veniva poi perquisita dalla PG che vi rinveniva lo stupefacente sequestrato. Sul punto il ricorrente si duole della ricostruzione logica, non comprendendo come potesse affermarsi che la modesta quantità di stupefacente rinvenuta all'interno dell'auto coincidesse con quanto in precedenza ricevuto dal <sup>(omissis)</sup>. Il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con una pluralità di ipotesi alternative, in quanto il ricorrente avrebbe potuto conservare la sostanza su di lui o lasciarla nella sua autovettura, non risultando accertato a chi fosse in uso l'auto su cui il ricorrente era stato visto salire a bordo ed in cui venne rinvenuto lo stupefacente, in quanto essendo in uso ad un terzo potrebbe essere stato quest'ultimo a lasciarvela, mentre se fosse stata in uso al ricorrente non si tratterebbe di spaccio ma di uso personale.

4. Il Procuratore Generale, con dettagliata requisitoria scritta del 18 dicembre 2020, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.

In particolare, il Procuratore Generale osserva come la questione posta dal ricorrente riguarda la gravità degli indizi a suo carico ed il governo che ne è stato fatto, sul piano logico, dal Tribunale del riesame per ribadire, con qualificata probabilità, la partecipazione del ricorrente alle attività illecite attribuitegli. Il punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi della appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale ed, in particolare, se il ragionamento seguito dal Tribunale è manifestamente illogico anche sotto il profilo dell'esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente, secondo il PG, è quello di non confrontarsi direttamente con tali fatti e di far leva, piuttosto, su elementi di prova negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; egli, infatti, abbandona il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare fatti non avvenuti e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati. La spiegazione alternativa, in buona sostanza, riposa

su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è per il PG l'eccezione difensiva secondo la quale la gravità indiziaria non ricorrerebbe sulla palesata inutilizzabilità delle videoriprese poste in un locale che definisce associazione culturale. In punto, osserva il PG, il ricorrente non considera la presenza di osservazioni dirette ed intercettazioni telefoniche, sequestri di sostanza stupefacente poste in essere, non adeguatamente criticata per la loro decisività rispetto, eventualmente, ad una prova per resistenza, del tutto omessa nei motivi. E della quale non v'è bisogno secondo il PG per la motivazione del Collegio che, riprendendo gli elementi probatori, ritiene che quei locali ospitassero nominalmente un'associazione culturale, invece dedita all'uso ed alla cessione della sostanza stupefacente per la predisposizione logistica di piattini per lo sniffamento e frequentati da soggetti che non mostravano per nulla interessi culturali, anche per l'andirivieni di donne procurate all'esterno. Sicché per il PG la eccezione non ha pregio trattandosi di luogo aperto al pubblico che intendesse usufruire i sostanza stupefacente o dedicarsi ad altre attività illecite. Le eccezioni sulla videoriprese e sulle altre situazioni, poi, nella prospettazione del PG, non prospettano una valida modalità avversa alla ricostruzione operata dal Collegio. Oltretutto non v'è traccia, per l'elaborazione dei motivi difensivi, di un riferimento allo statuto o regolamento interno che sarebbe nella specie superfluo. Vi è la rottura e l'antitetività per le situazioni emerse e provate di ogni carattere culturale ed associativo dell'attività svolta in quei locali.

5. In data 14.01.2021, infine, la difesa del ricorrente ha depositato le proprie conclusioni scritte ex art. 23, comma 7, d.l. 137/2020, in replica alle conclusioni del PG, ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Seguendo l'ordine suggerito dalla struttura dell'impugnazione, deve essere esaminato il primo motivo, con cui la difesa del ricorrente deduce un vizio di manifesta illogicità della motivazione facendolo derivare da una violazione di legge, come si desume in maniera evidente *dall'incipit* del motivo di ricorso (pag. 2), in cui la stessa difesa, dopo aver enunciato il motivo (vizio di motivazione: manifesta illogicità in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 79, comma 2, DPR 9 ottobre 1990), così si esprime: "*trattasi di violazione di legge*

*che trasmoda nel vizio motivo lamentato*". Pacifico è, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito allorquando sia corretta la soluzione sotto il profilo strettamente giuridico, poiché l'interesse all'impugnazione nasce solo dall'errata soluzione della suddetta questione (tra le tante: Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994 - dep. 13/04/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993).

3. Quanto sopra potrebbe già di per sé sufficiente per qualificare il ricorso come inammissibile.

Ritiene, peraltro, il Collegio che la soluzione giuridica cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e, per tale ragione, giustifichi comunque un giudizio di infondatezza del primo motivo.

Ed invero, la censura difensiva si fonda sul presupposto fattuale, rimasto non solo indimostrato ma che risulta anzi smentito dalle emergenze processuali, secondo cui il "circolo privato" in cui le videoriprese vennero eseguite fosse un luogo davvero qualificabile come tale (e, dunque, idoneo a rientrare nella categoria del domicilio, oggetto di tutela costituzionale ex art. 14, Cost.), ossia in cui fosse interdetto l'accesso al pubblico non "associato".

Sul punto, le emergenze processuali, come anticipato, convergono in senso contrario, risultano dalla lettura dell'impugnata ordinanza che il predetto circolo, a dispetto della veste giuridica di associazione di promozione sociale con attività rivolte in via esclusiva ai soci, è risultato offrire i propri servizi a soggetti non associati, come emerso dalle attività investigative compendiate nell'ordinanza genetica e richiamate anche in quella qui criticata, essendo infatti emerso che nel corso di alcuni accessi fossero stati identificati all'interno del locale in cui erano state eseguite le videoriprese, più soggetti di nazionalità cinese, compiutamente identificati, anche diversi da quelli associati, i quale vennero poi sentiti sul punto a sommarie informazioni testimoniali.

Quanto sopra, dunque, esclude la natura privata del circolo, idonea a garantire l'applicazione di quelle guarentigie offerte dall'art. 14 Cost., non potendo certo ritenersi conferente l'obiezione difensiva secondo cui sarebbe irrilevante la circostanza che all'interno dei locali fosse stati identificati anche dei "non associati", rilevando invece esclusivamente le modalità di accesso ai predetti, in quanto pur sempre l'ingresso sarebbe subordinato al previo consenso del titolare dello *ius admittendi*, in quanto questi opererebbe una sorta di selezione all'ingresso, donde il luogo sarebbe da qualificarsi come "privata dimora".

Trattasi, all'evidenza, di obiezione che "prova troppo", in quanto - in disparte la considerazione che quanto sostenuto dal ricorrente presupporrebbe un

indagine di fatto finalizzata a verificare se effettivamente il gestore del "circolo privato" esercitasse o meno tale opera di selezione (ma sul punto già sarebbe sufficiente rilevare, al fine di ritenere fallita tale prova, che quanto emerge dalle attività investigative militi in senso opposto, in quanto la presenza non di uno ma di più soggetti "non associati" colti all'interno dei locali, dimostrasse come il gestore avesse abdicato allo *ius admittendi* e, con esso alla pretesa di riservatezza che caratterizza il domicilio), indagine chiaramente incompatibile con l'ambito cognitivo di questo giudice di legittimità - deve comunque rilevarsi non solo la corretta linea interpretativa seguita dalle autorità inquirenti nell'autorizzare le videoriprese laddove, come emerge dallo stesso decreto del PM richiamato nel ricorso (pag. 7) aveva ritenuto di qualificare quei locali come luogo di lavoro, rientrando quindi la videoripresa in quei casi ritenuti legittimi dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 - dep. 28/07/2006, Prisco, Rv. 234270; Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, D'Amico, Rv. 270076), indicando degli elementi a sostegno di tale prospettazione, essendo emerso dalle attività investigative che il "circolo" in realtà offriva i propri servizi a soggetti non associati e che lo stesso è attività dotata di codice fiscale, iscritta alla Confartigianato, che, sebbene almeno formalmente senza scopo di lucro, persegue comunque il risultato almeno del pareggio di bilancio, con conseguente necessità di attribuzione di compiti distinti e ruoli espressivi di mansioni di lavoro, non necessariamente svolte in via gratuita dai soci, a dispetto di quanto statutariamente previsto, o comunque in via esclusiva ai soci.

4. A ciò si aggiunge, osserva il Collegio, la necessità di perimetrare correttamente, in assenza di una specifica disciplina legislativa che tassativamente indichi i casi e i modi in cui sia consentita la limitazione della "libertà domiciliare" mediante videoriprese, la nozione di privata dimora alla luce della nozione di domicilio la cui libertà è costituzionalmente garantita dall'art. 14.

Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345/2017, cit.), in ciò seguendo le linee interpretative segnate dalla Corte costituzionale che aveva avuto modo di affermare che "le tipologie di «limitazione» del diritto alla inviolabilità del domicilio, come indicate dal comma 2 dell'art. 14 della Carta, non rappresentano una lista chiusa, cristal-



lizzata sulla base delle forme di investigazione conosciute all'epoca della Costituente, e dunque non configurano una tolleranza per le sole forme palesi di intrusione dell'Autorità, che solo l'evoluzione tecnologica successiva ha reso oggetto di specifica attenzione da parte dell'ordinamento; si tratta semplicemente, per il legislatore, di regolare il fenomeno attraverso adeguati istituti e procedimenti di garanzia" (Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135).

La nozione di domicilio accolta dal legislatore costituente è diversa e più ampia di quella accolta dal codice penale (e del resto seguita dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite), posto che la tutela costituzionale si riferisce non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio ma anche dei luoghi nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e di riservatezza. Si tratta dell'unica soluzione compatibile con l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani, la quale sancisce il diritto di ogni persona al «rispetto della sua vita privata», facendo divieto di ogni «interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che l'ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura (...) necessaria (...) per la prevenzione dei reati (...)». Una definizione, comunque, appagante del concetto di privata dimora, che anche alla luce della esegesi giurisprudenziale seguitane, consente di poter ritenere tale (Sez. 2, n. 2103 del 20/11/1996 - dep. 19/02/1998, Marras, Rv. 209929; Sez. 1, n. 1904 del 22/01/1996 - dep. 17/02/1996, Porcaro, Rv. 203799; Sez. 1, n. 5032 del 20/12/1991 - dep. 11/03/1992, Marsella, Rv. 190009), quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei.

Deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello *ius excludendi alios* al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 Cost. garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Caratteristica, questa, che non può certo essere riconosciuta al circolo "privato" di cui si discute, che è un luogo aperto al pubblico, costituito in forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro ed il cui accesso di regola (non rispettata nel caso in esame) è consentito solo a chi sia in possesso di un tesserino di associazione. I circoli privati, pur essendo, per la loro natura ed i loro scopi diversi dagli esercizi pubblici, e come tali non assoggettabili, in via generale, alla disciplina di questi ultimi, sono peraltro assimilati ad essi limitatamente all'obbligo di munirsi della licenza comunale di pubblica sicurezza per la vendita di vino, birra e altre sostanze alcoliche, anche se praticata ai soli soci (art.86 RD 18 giugno 1931, n.773, norma non abrogata

dall'art.1 comma 3 l.25 agosto 1991, n.287). Secondo consolidati principi giurisprudenziali, del resto, l'attività di trattenimento svolta da un circolo privato, l'accesso al quale sia soggetto ad adempimenti meramente formali (quali la compilazione di un modulo e il pagamento del biglietto di ingresso), deve ritenersi svolta in locale "aperto al pubblico" ovvero in un pubblico esercizio; essa è, pertanto, soggetta all'autorizzazione ex art. 68 del t.u.l.p.s. (T.A.R. Lazio-Roma sez. II 02 settembre 2005 n. 6538; T.A.R. Milano sez. IV 30 giugno 2004 n. 2680; T.A.R. Pescara sez. I 14 maggio 2015 n. 204; T.A.R. Trento sez. I 11 ottobre 2012 n. 295; T.A.R. Perugia 24 novembre 2005 n. 512).

La natura di locale "aperto al pubblico" del circolo e il carattere imprenditoriale dell'attività ivi esercitata emergono del resto in modo univoco e concorde dagli elementi istruttori acquisiti e rappresentati dallo stesso ricorrente (v. *supra*). Elementi, tutti, dunque idonei ad escludere che, nel caso di specie, si fosse in presenza di un luogo di "privata dimora" tale da giustificare le garanzie "domiciliari" indicate dall'art. 14 Cost.

5. A ciò, infine, circostanza non meno rilevante, deve poi aggiungersi che, nel caso in esame, si è in presenza di attività del tutto differente dall'usuale azione intercettativa, versandosi nella tipica ipotesi di captazione di comportamenti non comunicativi, ossia quella (per dirla con Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997 - dep. 21/01/1998, Greco, Rv. 210063) di "captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi". In questa seconda ipotesi l'attività di indagine, prettamente visiva, è finalizzata a provare la presenza di uno o più soggetti in un luogo, in un preciso momento.

Ne consegue che - seguendo la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria ovvero in ambienti privati, diversi dal "domicilio", nei quali deve essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019 - dep. 15/05/2020, P., Rv. 279067 - 04) -, esclusa la natura di

luogo riconducibile al "domicilio" dei locali in cui vennero eseguite le videoriprese, che i risultati di queste ultime, in quanto rappresentanti la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti – valutazione che richiede una ricognizione fattuale che esula dai compiti di questa Corte – ben possono essere qualificate come prove atipiche in quanto eseguite in luogo aperto al pubblico, peraltro assistite, come lo stesso ricorrente riconosce, da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustificava rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto.

6. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso, non soltanto perché ricorrono le stesse ragioni che avrebbero potuto *prima facie* determinare l'inammissibilità del primo motivo di ricorso (ossia l'aver dedotto un vizio di manifesta illogicità della motivazione facendolo derivare da una violazione di legge, essendo pacifico, come ricordato, nella giurisprudenza di questa Corte che non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito allorché sia corretta la soluzione sotto il profilo strettamente giuridico, poiché l'interesse all'impugnazione nasce solo dall'errata soluzione della suddetta questione: Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994 - dep. 13/04/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993), ma anche e soprattutto perché, una volta esclusa la qualificazione in termini di privata dimora dei locali in cui vennero svolte le videoriprese, non possono esservi dubbi sul quadro indiziario emergente dall'ordinanza impugnata, costituito, si noti, anche dal doppio rinvenimento dello stupefacente, quale elemento a conforto dell'esistenza dell'attività illecita oggetto di contestazione al capo 2).

Sul punto, a fronte dell'apparato argomentativo sviluppato dai giudici della cautela (e compendiato alle pagg. 7/8 dell'ordinanza impugnata), da cui emerge non soltanto come sin dal primo accesso all'interno dei locali in data 27.07.2017 e poi in data 20.02.2019, ivi si svolgesse la descritta attività illecita (come provato dal rinvenimento di tracce di sostanze stupefacenti oltre agli strumenti idonei a consentirne l'uso), ma anche che (come risulta dalle videoriprese che testimoniavano la presenza dell'attuale ricorrente nei locali) questi non solo fosse presente al loro interno, ma soprattutto che egli fosse presente anche nei momenti in cui la clientela consumava ivi gli stupefacenti in forma massiva, a comprova della piena consapevolezza del ricorrente del fatto che nel circolo di cui era vice presidente si svolgesse l'attività illecita.

Perdono, quindi, di spessore argomentativo le critiche difensive circa la asserita irrilevanza sul piano indiziario dei due sequestri di stupefacente, avvenuti

rispettivamente in data 24.04.2019 e 8.05.2019, in quanto, oltre a non incidere sulla logicità del quadro argomentativo dell'impugnata ordinanza, mostrano, soprattutto con riferimento all'esito della seconda perquisizione, di fondare la loro critica su argomentazioni ipotetiche e non sorrette da elementi fattuali emergenti dagli atti valutabili da questa Corte, limitandosi a prospettare ipotesi alternative astratte o necessitanti di accertamenti in fatto incompatibili con l'ambito cognitivo di questa Corte (possibilità che lo stupefacente potesse essere stato sulla persona del ricorrente o lasciato sull'auto in uso al medesimo; accertamento di chi avesse in uso l'auto, a bordo della quale il ricorrente venne visto salire, in cui venne rinvenuto lo stupefacente; possibilità che fosse in uso ad un terzo e che fosse stato questi a lasciarvela; esclusione, ove tale auto fosse stata in uso al ricorrente, del delitto contestato, versandosi in un caso di uso personale).

Del resto, e conclusivamente, alla luce della natura del vizio dedotto, deve essere qui ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "*ictu oculi*", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento, come avvenuto nel caso in esame (per tutte, si v. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

7. Al rigetto del ricorso segue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 21 gennaio 2021


Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Fausto Izzo



H. CANTIERI PERITO ESPERTO